

N. 171 Sent. 13 Lav.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

N. 1286/11 R.G.

N. 2035 Cron.

Il Tribunale di Varese, 2^a Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di

Giudice del Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1286/2011 del ruolo lavoro

TRA

MACALUSO MARIO, elett.te dom.to in Varese, Via De Cristoforis N. 5 (presso il Sindacato USB - Unione Sindacale di Base), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Scaltriti di Busto Arsizio (VA) in virtù di procura a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

E

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, elett.te dom.to presso la Direzione Generale Territoriale del Nord Est, Via Ca' Bassa N. 30, Varese, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., in via congiunta e disgiunta, dai dipendenti dott. Franco Barilaro e dott.ssa Annalisa Sani;

- RESISTENTE -

OGGETTO: sanzione disciplinare - risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: come da ricorso.

Per parte resistente: come da memoria difensiva e di costituzione

FATTO e DIRITTO

Con atto depositato in data 23 novembre 2011 Macaluso Mario , dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con sede di lavoro presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Varese , Via Ca' Bassa n. 30 , inquadrato al livello B3 del CCNL degli Enti Pubblici Statali , con mansioni di assistente amministrativo , e delegato sindacale , chiedeva al Tribunale di Varese , in funzione di Giudice del Lavoro , di accertare e dichiarare l'illegittimità della contestazione disciplinare e della relativa sanzione del rimprovero verbale comminatagli con provvedimento del 20 aprile 2011 e , per l'effetto, di condannare la P.A. datrice sia all'archiviazione della contestazione di addebito ed alla revoca della sanzione disciplinare inflittagli sia al risarcimento del danno patrimoniale patito e quantificato documentalmente in Euro 279,40 = , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo , vinte le spese di lite.

Esponeva , il ricorrente , in fatto :

- 1) di aver spedito , in data 17 febbraio 2011 , dall'indirizzo di posta elettronica della moglie , “ una mail destinata all'Ufficio Stampa “ del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con la richiesta di conoscere il costo complessivo di una campagna sulla sicurezza stradale e , in particolare , il costo della partecipazione dell'attore Gigi Proietti nell'ambito di tale campagna ;
- 2) di essergli stato suggerito , in data 18 febbraio 2011 , dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico a mezzo invio di apposita mail di relazionarsi , per l'acquisizione delle informazioni in oggetto , la Direzione Generale per la sicurezza stradale , con sede in Roma , all'uopo contattata ;
- 3) di aver vanamente sollecitato il riscontro di ogni precedente mail con comunicazioni portate a conoscenza di trasmissioni televisive e dell'Associazione Italiana Familiari Vittime di Incidenti Stradali - AIFVS - ;

4) di aver fornito risposta , la Direzione Generale per la sicurezza stradale , in data 25 febbraio 2011 , indicando il costo complessivo della campagna pubblicitaria e rendendo noto che la partecipazione dell'attore Gigi Proietti in qualità di " testimonial " era a titolo gratuito ;

5) di aver inoltrato , in pari data , il testo della suddetta risposta agli indirizzi delle trasmissioni televisive e della associazione già informate della propria iniziativa , " esprimendo le proprie perplessità rispetto all'utilizzo dell'ingente sommadestinata alla campagna pubblicitaria per la sicurezza stradale promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti " e limitandosi alle trascritte osservazioni ;

6) di essergli stata notificata , in data 21 marzo 2011 , una nota di contestazione di addebito , ai sensi dell'art. 55 , comma quarto , del D.Lvo 30.03.2001 n. 165 , da parte dell' Ufficio Disciplina del Ministero , con cui veniva , altresì , convocato per la data del 13 aprile 2011 presso il medesimo ufficio , al fine di esprimere le proprie difese ;

7) di aver ricevuto , in data 4 maggio 2011 , il provvedimento prot. n. 400/UD del 20 aprile 2011 , a firma del Direttore Generale del Dipartimento per le infrastrutture , gli affari generali ed il personale del Ministero , con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare del " rimprovero verbale " .

Deduceva , sempre il ricorrente , in diritto : A) sulla " insussistenza del fatto contestato " e sulla " illegittimità della sanzione disciplinare irrogata " ; B) sul " risarcimento del danno patrimoniale patito " .

A seguito di rinotifica del ricorso , si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , in persona del Ministro pro tempore : ricostruiva il " fatto " e , in diritto , assumeva la legittimità della procedura seguita , contestando ogni motivo di ricorso svolto da controparte.

Concludeva come sopra.

Formulata eccezione di nullità della " procura " rilasciata agli indicati dipendenti dall'Amministrazione , non raggiunto dalle parti alcun accordo , acquisita copia di estratto del CCNL

applicabile , all'udienza del 16 maggio 2013 il Giudice , esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni formulate , pronunciava sentenza , con cui definiva il giudizio , dando lettura del dispositivo in calce trascritto , recante , altresì , termine per il deposito della sentenza medesima.

Le domande proposte vanno accolte , eccezione fatta per quella risarcitoria.

Va , innanzi tutto , disattesa l'eccezione di " nullità " della " procura alle liti " riportata in calce all'atto di costituzione di parte resistente , in quanto e in calce a tale atto risulta conferita una " delega " , ex art. 417 bis c.p.c. , recante l'indicazione dei dipendenti incaricati di " stare in giudizio " per l'amministrazione (art. 417 bis , primo comma , c.p.c. : " Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni , di cui al quinto comma , dell'art. 413 , limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti ") , e , comunque , l'eccezione , così come formulata , risulta del tutto generica.

In fatto , poi , " nulla quaestio " in ordine alla circostanze riportate da parte esponente in ricorso , non contestate e riprese da parte resistente nella propria memoria difensiva e di costituzione.

Ora , già in diritto pare opportuno richiamare sia la comunicazione 21 marzo 2011 , prot. 251/UD , con cui il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Disciplina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha contestato , in particolare , la seguente circostanza al dipendente Macaluso Mario , dopo aver ricostruito i fatti , per cui si discute nella presente sede e riportati negli atti di causa : " In pari data (25 febbraio 2011 , n.d.r.) la risposta suddetta (la risposta della Direzione Generale per la sicurezza stradale , n.d.r.) veniva inoltrata , dalla medesima casella di posta ed a firma Mario Macaluso , ai soggetti esterni sopra indicati , con una mail nella quale venivano espressi una serie di commenti ingiuriosi nei confronti della Amministrazione non riconducibili alla libertà di pensiero e di espressione tutelata dall'art. 1 della legge 300 / 70 " (doc. n. 10 , in fascicolo di parte ricorrente) , sia il provvedimento 20 aprile 2011 , prot. n. 400 / UD , con cui il Direttore

Generale pro tempore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Direzione Generale del personale e degli affari generali , ha disposto , ai sensi del CCNL 2002 / 2005 , art. 13 , commi 1 e 2 , nei confronti del sig. Mario Macaluso “ la sanzione disciplinare del rimprovero verbale “ , per essere stato , in particolare , ritenuto che “ i commenti dell’ incolpato sulle determinazioni del Ministero in ordine alla ripartizione delle risorse in tema di sicurezza stradale , espressi con intento polemico e diffusi , con l’ evidente fine di screditare l’ operato dell’ amministrazione di appartenenza , ad organi di informazione , concretizzino comunque un comportamento denigratorio e travalichino quindi i limiti della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’ art. 1 L. 300 / 70 “ (doc. n. 13 , in fascicolo di parte ricorrente) , per evidenziare , una volta fatto riferimento al disposto dell’ art. 21 Cost. , dell’ art. 1 legge n. 300 / 1970 e dell’ art. 13 del CCNL applicabile , acquisito nel corso del giudizio , che :

a) nella prima mail del 17 febbraio 2011 , indirizzata all’ Ufficio Stampa Infrastrutture dal sig. Macaluso dall’ indirizzo di posta elettronica della moglie , il predetto si è limitato a richiedere di essere messo a conoscenza del costo complessivo della campagna sulla sicurezza stradale e , in particolare , del costo della partecipazione dell’ attore Gigi Proietti nell’ ambito di tale campagna , in seguito sollecitando un riscontro con comunicazioni trasmesse anche a soggetti terzi , riscontro , poi , inoltrato , con proprie “ osservazioni “ , agli stessi soggetti precedentemente interessati ;

b) nella lettera di contestazione di addebito , riportante , senza rilievi specifici , la ricostruzione , anche cronologica , dei “ passaggi “ della iniziativa del sig. Macaluso , non sono stati neppure indicati i ritenuti “ commenti ingiuriosi nei confronti dell’ amministrazione non riconducibili alla libertà di pensiero e di espressione tutelata dall’ art. 1 della legge 300 / 70 “ - il testo della citata mail 25 febbraio 2011 è il seguente : “ Il problema , cara signora Cassaniti , è che ci sono stati dei tagli per le ispezioni che si fanno alle officine autorizzate alle revisioni (che a volte revisionano i veicoli.....senza che i veicoli siano presenti , basta leggere la stampa !) ; ci sono stati dei tagli relativi ai controlli su strada ai veicoli pesanti che noi della motorizzazione effettuiamo in team con la polizia stradale ; ci sono stati

dei tagli per chi (come me) svolge gli esami per il patentino nelle scuole medie e superiori e dove io faccio educazione stradale (quella vera , sul campo e non a chiacchiere) . Vedere tutti questi tagli per attività serie ed efficaci e pensare che stanno spendendo 6.250.00 euro , mi fa molto incavolare . Cordiali saluti e a presto . Le farò sapere se ci sono sviluppi “ - ;

c) la prospettata , da parte dell'amministrazione , violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà da parte del lavoratore - e , qui , meglio , solo di un obbligo di fedeltà - non pare ravvisabile , nella fattispecie , in relazione all'esercizio di un diritto di critica da parte del dipendente , in mancanza di un inequivoco intento diffamatorio e , in ogni caso , nel merito , tenuto conto , in particolare , di quanto oggetto dei commenti espressi - i “ tagli “ operati in certi ambiti di attività dell'amministrazione di appartenenza , in un quadro di “ criticità “ rappresentato anche dalla documentazione allegata (vedi docc. n. 14 , in fascicolo di parte ricorrente) - e delle modalità non incongrue di diffusione di tali commenti - mail inviate alla “ Associazione Italiana Familiari Vittime di Incidenti Stradali “ e all'indirizzo di trasmissioni televisive - ;

d) il comportamento addebitato al lavoratore - ricorrente neppure pare riconducibile ai casi per i quali il CCNL applicabile contempla la sanzione inflitta.

Di conseguenza , alla luce di quanto sopra argomentato , va dichiarata illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente dal resistente con provvedimento 20 aprile 2011 .

Viceversa , va respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata sempre dal ricorrente nei confronti del resistente , in considerazione sia della prevista convocazione del lavoratore soggetto a procedimento disciplinare a fini difensivi sia delle facoltà attribuite al lavoratore stesso ai medesimi fini.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Macaluso Mario nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, a mezzo atto depositato in data 23 novembre 2011, così provvede:

- 1) dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente dal resistente con provvedimento 20 aprile 2011;
- 2) respinge ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
- 3) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00=, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- 4) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.

Così deciso in Varese li 16 maggio 2013

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. VINCENZO ITALIA'RO

Il Giudice del Lavoro

(dr. Dario Papa)



Depositato in Cancelleria Civile

del 15 LUG 2013

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. VINCENZO ITALIA'RO

